

**COMUNE
di
CREMOLINO**



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO
DEGLI IMPIANTI FISSI
PER TELERADIOCOMUNICAZIONE**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO
DEGLI IMPIANTI FISSI
PER TELERADIOCOMUNICAZIONE**

INDICE DEGLI ARGOMENTI

INDICE DEGLI ARGOMENTI	1
- Art. 1 - AMBITO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO.....	2
- Art. 2 - DEFINIZIONI	4
- Art. 3 - LIMITI DI ESPOSIZIONE, VALORI DI ATTENZIONE E OBIETTIVI DI QUALITA'	6
- Art. 4 - PRESCRIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI «IMPIANTI» SUL TERRITORIO COMUNALE	6
- Art. 5 - PRESCRIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI «IMPIANTI» NELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLI AMBIENTALI	7
- Art. 6 - PRESCRIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI "IMPIANTI" NELLE AREE DEL CENTRO STORICO INDICATE COME AREA A1 E AREA A2 NEL PIANO REGOLATORE.....	7
- Art. 7 - PRESCRIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI «IMPIANTI» NELLE AREE IN CUI VIGE IL VINCOLO DELLA SOVRINTENDENZA AI BENI STORICI E ARCHITETTONICI.....	8
- Art. 8 - PRESCRIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI «IMPIANTI» NELLE AREE DI CUI ALL'ART.5 COMMA 1 CAPO a) DELLA L.R. 2004 N.19.....	8
- Art. 9 - PIANO DELLE AREE COMUNALI	8
- Art. 10 - CONDIVISIONE DEI SITI	8
- Art. 11 - RILASCIO AUTORIZZAZIONE EDILIZIA	9
- Art. 12 - RILASCIO PERMESSO PER L'ESERCIZIO	9
- Art. 13 - IDENTIFICAZIONE DELL'«IMPIANTO»	9
- Art. 14 - «IMPIANTI» MOBILI PROVVISORI PER S.R.B.	10
- Art. 15 - RISANAMENTO IMPIANTI ESISTENTI.....	10
- Art. 16 - VIGILANZA E CONTROLLI	10
- Art. 17 - AGGIORNAMENTI.....	10
Allegato A I	
Allegato B II	
Allegato C III	

- Art. 1 -

AMBITO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'installazione e/o la modifica degli impianti fissi per teleradiocomunicazione operanti nell'intervallo di frequenza tra 100 Khz e 300 Ghz, nel rispetto dei limiti di esposizione fissati dal D.P.C.M. 3 Agosto 2003 e dalla Legge n. 36/2001. La progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio di tali impianti sono soggetti al rispetto, oltre alle disposizioni generali in materia, di tutte le disposizioni specifiche attualmente in vigore:

- legge 5 marzo 1990 n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti" e succ. mod. ed integrazioni;
- D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 447 "Regolamento di attuazione della L. 5 marzo 1990 n.46 in materia di sicurezza degli impianti" e succ. mod. ed integrazioni;
- D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" e D.Lgs.vo 19 settembre 94 n. 626 Attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e succ. mod. ed integrazioni;
- decreto Ministeriale 23 maggio 1992 "Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991 n. 109, in materia di allacciamenti e collaudi di impianti telefonici esterni" n. 314 e succ. mod. ed integrazioni;
- legge 07 dicembre 84 n. 818 "Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli artt. 2 e 3 della l. 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e succ. mod. ed integrazioni";
- norme CEI 24.1, CEI 64.x, CEI 81.x (protezione contro le scariche atmosferiche), CEI 211.x e succ. mod. ed integrazioni;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08.07.2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz", pubblicato sulla G.U. n. 199 del 28.08.2003, e succ. mod. ed integrazioni;
- decreto legislativo 01.08.2003 n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato sulla G.U. n.214 del 15.09.2003, e succ. mod. ed integrazioni;
- linee guida applicative al DMA 381/98 redatte dai Ministeri dell'Ambiente, delle Comunicazioni e della Sanità e successive mod. ed integrazioni;
- legge Regione Piemonte 3 Maggio 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ' e successive mod. ed integrazioni;



- Regolamento Regionale 14 Aprile 2000, n. 1/R "Nuovi criteri di tutela sanitaria ed ambientale per il rilascio dell'autorizzazione regionale all'installazione e modifica degli impianti di teleradiocomunicazioni di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 6" e successive mod. ed integrazioni;
- Legge Regionale 3 agosto 2004 n.19 "Nuova disciplina sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";
- legge 22 febbraio 2001 n. 36 "legge quadro sulla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" e successive mod. ed integrazioni;
- legge 20 marzo 2001 n. 66 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi" e successive mod. ed integrazioni;
- legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico e succ. mod. ed integrazioni;

e a tutte le altre disposizioni in materia che verranno promulgate in futuro.

Le finalità del Regolamento sono quelle di:

- disciplinare la localizzazione, l'installazione, la modifica ed il controllo degli impianti fissi per telecomunicazioni e radiodiffusione, al fine di:
 - perseguire obiettivi di tutela della salute e di salvaguardia della popolazione esposta ad emissioni elettromagnetiche conformemente all'articolo 32 della Costituzione;
 - assicurare l'ordinato sviluppo e la corretta localizzazione degli impianti, in raccordo con la pianificazione territoriale, ambientale e urbanistica locale;
 - prevenire e ridurre l'inquinamento ambientale, dovuto alle emissioni elettromagnetiche degli impianti e assicurare la tutela generale dell'ambiente e del paesaggio, anche tramite l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il perseguimento di obiettivi di qualità, in coerenza con gli indirizzi statali;
 - garantire il rispetto delle prescrizioni tecniche attinenti l'esercizio degli impianti;
 - concorrere all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti sulla salute derivanti dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e alla promozione delle migliori tecnologie disponibili;
 - assicurare ai cittadini informazioni complete e tempestive.
- dettare le linee di indirizzo e di riferimento, nonché vincoli e prescrizioni utili e/o necessari a garantire la razionalizzazione, la localizzazione più idonea sul territorio e gli eventuali interventi di riqualificazione ambientale degli impianti in questione, in

modo tale da rendere compatibile il servizio con le esigenze di tipo edilizio, urbanistiche, estetiche, storico-artistiche, ambientali e della collettività in generale.

- Art. 2 -
DEFINIZIONI

Teleradiocomunicazione: tipologia di diffusione o scambio di informazione basata sull'utilizzo dello spazio libero come mezzo per il trasferimento della stessa. La comunicazione dell'informazione avviene tra un punto iniziale detto postazione di trasmissione ed un punto finale detto postazione di ricezione.

Servizio bidirezionale: tipologia di servizio di teleradiocomunicazione, in cui la postazione di ricezione può essere anche utilizzata in trasmissione, e la postazione di trasmissione può anche essere utilizzata in ricezione.

Servizio monodirezionale: tipologia di servizio di teleradiocomunicazione, in cui le postazioni di trasmissione e di ricezione sono distinte.

Impianti fissi per teleradiocomunicazione (di seguito nominati «impianti»): uno o più trasmettitori, nonché ricevitori o un insieme di trasmettitori e ricevitori, incluse le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di teleradiocomunicazione.

Stazioni e Sistemi o Impianti Radioelettrici: uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia.

Stazione Radio Base (di seguito nominata «SRB»): un sito comprendente uno o più trasmettitori, nonché ricevitori o un insieme di trasmettitori e ricevitori, incluse le apparecchiature accessorie, necessari in quel sito ad assicurare un servizio di radiocomunicazione specificatamente allestito per la telefonia mobile.

Impianto Fisso per Telefonia Mobile: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile.

Esercizio degli Impianti Fissi Radioelettrici: l'attività di trasmissione di segnali elettromagnetici a radiofrequenza per radiodiffusione e telecomunicazioni.

Impianto Fisso per Radiodiffusione: la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica.

Gestore di un impianto fisso per teleradiocomunicazione (di seguito nominato *Gestore*): il soggetto concessionario di un servizio di radiocomunicazione pubblica, proprietario di impianto fisso per teleradiocomunicazione o proponente la realizzazione di un impianto fisso per teleradiocomunicazione.

Normativa tecnica di riferimento: l'insieme delle norme tecniche pubblicate da organismi tecnici nazionali ed internazionali che regolano le procedure di progetto, installazione e verifica di impianti fissi per teleradiocomunicazione.

Campo elettrico E: si definisce campo elettrico una quantità vettoriale che, in ogni punto di una data regione di spazio, rappresenta il rapporto fra la forza esercitata su una carica elettrica di prova q ed il valore della carica medesima. L'unità di misura del campo elettrico nel sistema S.I. è il volt/metro (V/m)

Campo magnetico H: si definisce campo magnetico una grandezza vettoriale definita in ogni punto di una data regione di spazio in modo tale che il suo rotore sia eguale alla densità di corrente elettrica totale, compresa la corrente di spostamento. L'unità di misura del campo magnetico nel sistema S.I. è l'ampere/metro (A/m)

Densità di potenza elettromagnetica S: è la potenza elettromagnetica che fluisce attraverso l'unità di superficie, normale alla direzione di propagazione. L'unità di misura della densità di potenza elettromagnetica nel sistema S.I. è il watt/metro-quadro (W/m^2).

Frequenza f: numero di cicli o periodi nell'unità di tempo. L'unità di misura della frequenza nel sistema S.I. è l'hertz (Hz); sono di uso frequente i multipli kilohertz ($1 \text{ kHz} = 10^3 \text{ Hz}$); megahertz ($1 \text{ MHz} = 10^6 \text{ Hz}$); gigahertz ($1 \text{ GHz} = 10^9 \text{ Hz}$).

Onda piana: distribuzione di campo elettromagnetico, matematicamente ottenuta come soluzione delle equazioni della propagazione del campo elettromagnetico in assenza di sorgenti.

Aree Sensibili: aree di particolare densità infrastrutturale o con servizi collettivi dedicati alla tutela della salute o alla popolazione infantile per le quali la pubblica amministrazione prevede l'adozione di localizzazioni alternative.

Catasto delle Sorgenti Fisse di Campo Elettrico, Magnetico ed Elettromagnetico: archivio informatizzato contenente, i dati tecnici, anagrafici e cartografici degli impianti;

Livello di Esposizione: il valore di intensità di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico o di densità di potenza rilevabile in un volume occupato dal corpo umano.

Obiettivi di Qualità:

- i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi.

Regolamento Comunale: provvedimento riferito al territorio comunale, che disciplina la localizzazione degli impianti radioelettrici sulla base dei criteri e degli indirizzi di pianificazione territoriale di livello provinciale e regionale; i criteri generali sono fissati, sentite le province, per la localizzazione degli impianti e gli standard urbanistici, fatte salve le prerogative dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del GRTN, unitamente ai criteri per l'individuazione di aree sensibili e le misure di cautela da adottarsi in esse.

Programma Localizzativo: documento di proposta dei gestori, da aggiornarsi con periodicità annuale, per l'installazione di impianti nel territorio di un comune o di più comuni.

Audizione Tecnica: modalità di confronto tra i soggetti istituzionali, i tecnici designati dalle associazioni degli enti locali territoriali interessati e dalle associazioni ambientaliste individuate e i titolari degli impianti che si esprimono in contraddittorio sui programmi di sviluppo, gestione e risanamento degli impianti stessi.

- Art. 3 -

LIMITI DI ESPOSIZIONE, VALORI DI ATTENZIONE E OBIETTIVI DI QUALITÀ

La progettazione e la realizzazione degli «impianti» operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz e l'adeguamento di quelle preesistenti, deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si assumono i valori definiti dal DPCM 08/07/2003 e successivi aggiornamenti.

- Art. 4 -

**PRESCRIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI «IMPIANTI»
SUL TERRITORIO COMUNALE**

I limiti di esposizione al campo elettromagnetico sul territorio comunale sono fissati dal DPCM 08-07-2003, in termini di campo elettrico, campo magnetico e densità di potenza dell'onda piana equivalente. Nel caso in cui tale Decreto venga aggiornato, sostituito o modificato completamente o in qualcuna delle sue parti, il presente regolamento si uniformerà ai limiti prescritti dai successivi aggiornamenti dello stesso decreto.

Ai fini di una corretta pianificazione delle reti radiomobili, nel rispetto delle norme vigenti, ed in particolare del decreto legislativo 01/08/2003 n. 259, e di un corretto sviluppo urbanistico, per la salvaguardia ambientale e del territorio, nelle zone rappresentate con colore azzurro in Allegato A, essendo queste zone suscettibili a futura espansione edilizia, non è consentita l'installazione di impianti di alcun genere, ad eccezione di quelli utilizzati per ricezione domestica.

Nel rispetto dei successivi Artt. 5, 6, 7 e 8, si individuano le aree rappresentate con colore verde in Allegato A; tali zone possono essere utilizzate per installare impianti, che dovranno essere sottoposti ai seguenti vincoli architettonici: l'impatto visivo di ogni impianto dovrà essere minimizzato mediante utilizzo di colori e forme affini all'ambiente circostante, per le quali è prevista l'espressione di un parere da parte della Commissione Edilizia Comunale competente; tale prescrizione è da applicarsi all'intero sito radioelettrico, comprendendo le strutture radianti, le strutture di sostegno, le apparecchiature di trasmissione e le strutture in cui queste vengono ospitate.

- Art. 5 -

**PRESCRIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI «IMPIANTI»
NELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLI AMBIENTALI**

Ai fini di una corretta pianificazione delle reti radiomobili, nel rispetto delle norme vigenti, ed in particolare del decreto legislativo 01/08/2003 n. 259, e di un corretto sviluppo urbanistico, per la salvaguardia ambientale del territorio, si individuano le seguenti zone:

- 1) zone e immobili soggetti a vincoli ambientali ex d. lgs. 490/99 (elencati in Allegato B), in cui è prevista obbligatoriamente l'autorizzazione da parte degli Enti preposti; in tali zone prevarranno, rispetto ai vincoli di cui al precedente capoverso, le condizioni e/o prescrizioni indicate nelle medesime autorizzazioni; inoltre l'impatto visivo di ogni impianto dovrà essere minimizzato mediante utilizzo di colori e forme affini all'ambiente circostante, per le quali è prevista l'espressione di un parere da parte della Commissione Edilizia Comunale competente; tale prescrizione è da applicarsi all'intero sito radioelettrico, comprendendo le strutture radianti, le strutture di sostegno, le apparecchiature di trasmissione e le strutture in cui queste vengono ospitate
- 2) zone soggette a vincoli ambientali in genere (ad eccezione di quelle a cui si applicano i successivi Artt. 6, 7 e 8); gli impianti per i quali si richiede l'installazione in tali zone dovranno essere sottoposti ai seguenti vincoli architettonici:
 - l'impatto visivo di ogni impianto dovrà essere minimizzato mediante utilizzo di colori e forme affini all'ambiente circostante, per le quali è prevista l'espressione di un parere da parte della Commissione Edilizia Comunale competente; tale prescrizione è da applicarsi all'intero sito radioelettrico, comprendendo le strutture radianti, le strutture di sostegno, le apparecchiature di trasmissione e le strutture in cui queste vengono ospitate.

- Art. 6 -

**PRESCRIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI "IMPIANTI" NELLE AREE DEL CENTRO
STORICO INDICATE COME AREA A1 E AREA A2 NEL PIANO REGOLATORE**

All'interno del centro storico, nelle aree indicate come Area A1 e Area A2 nel P.R.G.C. (rappresentate in allegato C), per motivi di interesse artistico, storico, architettonico, urbanistico ed in considerazione anche delle norme dettate dal Regolamento Edilizio, non è possibile installare impianti di alcun genere, ad eccezione di quelli utilizzati per ricezione domestica e per i quali si rimanda al citato Regolamento Edilizio.



- Art. 7 -

**PRESCRIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI «IMPIANTI» NELLE AREE IN CUI VIGE
IL VINCOLO DELLA SOVRAINTENDENZA AI BENI STORICI E ARCHITETTONICI**

Si individuano le aree rappresentate in colore giallo in Allegato A, dove, per motivi di interesse artistico, storico ed architettonico non è consentita l'installazione di impianti di alcun genere, ad eccezione di quelli utilizzati per ricezione domestica. Tali aree sono state individuate tracciando cerchi con raggio minimo di 100 metri con centro coincidente con edifici o monumenti di pregio architettonico o rilevante interesse storico e sui quali è vigente il vincolo da parte della Sovrintendenza ai Beni Storici e Architettonici del Piemonte (Chiese romaniche della Bruceta¹ e di S. Agata).

- Art. 8 -

**PRESCRIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI «IMPIANTI» NELLE AREE DI CUI
ALL'ART.5 COMMA 1 CAPO a) DELLA L.R. 2004 N.19**

Nell'attesa dell'emanazione dei decreti attuativi della L.R. 2004 n.19, si individuano come aree sensibili (cui all'art. 5 comma 1 capo a) della L.R. 2004 n.19) le zone in indicate in colore rosso sulla cartina in Allegato A. In tali aree è adottata come misura di cautela l'individuazione di una fascia di rispetto definita in colore rosa nella cartina in Allegato A. Nelle zone rappresentate in colore rosso e in colore rosa nella cartina in Allegato A non è consentita la costruzione di «impianti» di alcun genere ad eccezione delle installazioni per ricezione domestica.

- Art. 9 -

PIANO DELLE AREE COMUNALI

Il Comune approva il piano delle aree comunali, ovvero le aree ritenute idonee ad ospitare gli «impianti», e rappresentate con colore blu in Allegato A. Tali aree dovranno assumere priorità nella fase di pianificazione per la collocazione di impianti sul territorio. Nel caso di aree di proprietà di soggetti diversi dal Comune di Cremolino è necessario acquisire preventivamente il consenso del proprietario.

- Art. 10 -

CONDIVISIONE DEI SITI

Il Comune invita le concessionarie ad adottare misure di condivisione dei siti e delle medesime infrastrutture impiantistiche, al fine di garantire l'ordinata distribuzione degli

¹ L'area della Chiesa Romanica della Bruceta è stata evidenziata tracciando un cerchio con raggio di 200 metri con centro coincidente l'edificio.

«impianti» attraverso il confinamento degli stessi e la razionalizzazione dell'uso delle strutture esistenti e di quelle in progetto, previa comunicazione all'Autorità per le garanzie delle comunicazioni.

- Art. 11 -

RILASCIO AUTORIZZAZIONE EDILIZIA

L'installazione di nuovi impianti ed anche la modifica delle strutture portanti di quelli esistenti è subordinata al rilascio di apposito permesso di costruire da parte del Comune, ai sensi delle vigenti normative in materia.

All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione in triplice copia:

1. cartografie e planimetrie aggiornate con evidenziato il sito oggetto dell'intervento e la zona di copertura radioelettrica dell'impianto;
2. parere sanitario rilasciato dall' A.R.P.A competente;
3. titolo di proprietà e/o disponibilità del suolo o edificio su cui è stata prevista l'installazione.

Per gli impianti caratterizzati da potenza media fornita al sistema irradiante inferiore a 20 Watt potrà essere trasmessa Denuncia di Inizio Attività con allegata la documentazione prevista dalla normativa vigente.

- Art. 12 -

RILASCIO PERMESSO PER L'ESERCIZIO

L'attivazione di tutti gli impianti caratterizzati da potenza media fornita al sistema irradiante superiore a 20 Watt è subordinata al rilascio di specifica permesso comunale per l'esercizio, per l'ottenimento della quale dovrà essere presentata istanza in duplice copia corredata dalla copia del permesso di costruire (o estremi);

L'effettiva data di attivazione dell'impianto, successiva al ritiro del permesso in oggetto, dovrà esser comunicata preventivamente.

- Art. 13 -

IDENTIFICAZIONE DELL'«IMPIANTO»

In corrispondenza di ciascun impianto dovrà essere posizionato in modo ben visibile al pubblico idoneo cartello o targa informativa recante i seguenti dati:

Ragione sociale del Gestore

Nominativo e recapito del responsabile dell'impianto

Caratteristiche dell'impianto

Estremi autorizzativi

- Art. 14 -

<IMPIANTI> MOBILI PROVVISORI PER S.R.B.

Il gestore di impianti per telefonia mobile, al fine di garantire l'effettuazione del servizio pubblico di cui è concessionario, può richiedere l'attivazione di un impianto mobile provvisorio, mediante presentazione dei dati che costituiscono parte integrante del catasto comunale degli impianti, relativo a quell'impianto. L'Amministrazione Comunale concederà quindi autorizzazione all'esercizio mediante impianto provvisorio, per un periodo massimo di 6 mesi, prorogabili al massimo di ulteriori 6 mesi.

- Art. 15 -

RISANAMENTO IMPIANTI ESISTENTI

Tutti i gestori di impianti il cui impianto, a seguito di verifiche e controlli, risulti responsabile di un superamento dei limiti sanitari imposti dalla normativa nazionale in vigore, dovranno effettuare il risanamento dell'impianto entro 60 giorni a decorrere dalla notifica degli uffici comunali competenti. I gestori dovranno inoltre inoltrare all'Amministrazione Comunale richiesta di aggiornamento del Catasto Comunale degli impianti.

- Art. 16 -

VIGILANZA E CONTROLLI

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, le funzioni di controllo e vigilanza saranno svolte dal Dipartimento ARPA Piemonte competente per la misura delle radiazioni non ionizzanti.

Competono altresì al Dipartimento ARPA le attività di controllo e vigilanza volte a garantire:

- il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela;
- il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarati dal concessionario.

Attività di verifica straordinarie potranno essere richieste ad organismi tecnici la cui competenza ed affidabilità sia riconosciuta dal Dipartimento ARPA competente per la misura delle radiazioni non ionizzanti.

- Art. 17 -

AGGIORNAMENTI

Il testo ed i contenuti del presente regolamento potranno essere oggetto di aggiornamento e modifica, a discrezione esclusiva dell'Amministrazione Comunale.

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO
DEGLI IMPIANTI FISSI
PER TELERADIOCOMUNICAZIONE**

pag 11 / 11

Testo redatto con la collaborazione tecnica del
Dipartimento di Elettronica del Politecnico di Torino



Allegato A

Mapa delle aree soggette a vincoli urbanistico-ambientali(- Art. 5 -), mapa delle aree «sensibili» (- Art. 8 -) e mapa delle aree idonee ad ospitare gli «impianti» (- Art. 9 -).

LEGENDA

ROSSO = Aree sensibili come da art. 5, comma 1, lettera a L.R. 2004 n. 19

ROSA = Fascia di rispetto aree sensibili

VERDE = Zone utilizzabili per l'installazione di impianti e sottoposte a vincoli architettonici (Allegato A)

AZZURRO = Zone a possibile espansione edilizia per cui non è consentito installare impianti (Allegato A)

BLU = Aree idonee per ospitare impianti

GIALLO = Aree di interesse artistico, storico, architettonico dove non è consentito installare impianti

Allegato B

Elenco delle zone ed immobili soggetti a vincoli ambientali ex d.lgs. 490/99 (- Art. 5 -)

Per le zone ed immobili soggetti a vincoli ambientali ex d.lgs. 490/99 (- Art. 5 -)
si rimanda al PRGC del Comune di Cremolino.



Allegato C

Mappa delle aree soggette a vincoli architettonici: Area A1 e Area A2 del P.R.G.C.

LEGENDA

AREE A1 e A2 = Centro Storico, come da P.R.G.C., dove non è possibile installare impianti